

Con il patrocinio di:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - AULA MAGNA
Palermo – 27 giugno 2025

*Le norme sul confezionamento del vino
tra qualità e sostenibilità:
quale futuro?*

Ferdinando Albisinni

ABSTRACT

Il Vino: una disciplina in fermento, dalla produzione al confezionamento

“Le Regole del vino” sono da sempre espressione di una relazione peculiare fra prodotto, cultura, e regole, che, muovendo dai primi insediamenti umani nelle terre del vicino Oriente, ha visto come elemento fondante e identitario della disciplina la considerazione unitaria dell’intero percorso, dalla vigna al bicchiere.

Per altri settori della produzione agroalimentare, l’adozione di un canone unitario di filiera è approccio relativamente recente (a lungo assente dalle regole del diritto dell’agricoltura e dell’alimentare). Per il vino invece una disciplina di filiera, che muove dalle specie di cultivar ammissibili, attraversa le tecniche di coltivazione, raccolta, e lavorazione, per poi regolare la vinificazione, l’invecchiamento e l’imbottigliamento, è da sempre elemento costante, pur nella diversità di ordinamenti.

Quanto all’imbottigliamento, in particolare, è sufficiente visitare il museo di Ostia Antica per vedere le speciali anfore d’argilla con cui il vino veniva trasportato dalle province al centro dell’Impero, distinguibili per le iscrizioni sui bordi, che identificavano tipo, qualità e provenienza del vino, ed insieme tipo, caratteristiche e dimensioni dei contenitori.

Il canone di specialità della disciplina vitivinicola, comprensiva della fase di distribuzione e dunque delle regole di confezionamento a fini di conservazione e di distribuzione, è sempre stato confermato anche nei secoli successivi (fra l’altro assegnando al vino ed alle tecniche di conservazione e distribuzione del vino un ruolo centrale nelle pratiche culturali, oltre che colturali, tramandate dalle comunità di monaci).

In tempi più recenti, prima il legislatore nazionale e poi quello europeo, hanno ribadito la specialità di questa disciplina, con l’adozione nella seconda metà del secolo scorso di una serie di regolamenti che hanno mantenuto la OCM vino ben distinta dalle altre OCM.

Anche quando nel 2007 il legislatore europeo ha adottato una OCM unica, unificando in un singolo testo un’ampia serie di OCM sino ad allora separatamente regolate, la OCM vino è rimasta separata dalle altre, con l’adozione nel 2008 di un proprio distinto regolamento.

In prosieguo (già nel 2009) le norme della OCM vino sono state portate all’interno della OCM unica, ma hanno mantenuto anche in questa sede la propria autonomia di struttura, collocazione, e contenuti.

Con il patrocinio di:



Quanto ai controlli di qualità, che per i vini hanno una tradizione ben distinta da quella degli altri prodotti, il Regolamento (UE) 2017/625, che ha unificato tutti gli altri controlli, sia igienico sanitari che di qualità, ivi inclusi DOP, IGP, BIO, ha però mantenuto tale separatezza. Sicché, in esito a questo regolamento, il settore del vino e delle bevande spiritose è rimasto l'unico con un proprio speciale corpo normativo in materia di controlli e garanzie di qualità.

L'approccio ed il quadro di riferimento sono però radicalmente mutati con i regolamenti di riforma della PAC del dicembre 2021, che non hanno sostituito con un nuovo provvedimento il vigente Regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla OCM unica, ma hanno introdotto una serie di modifiche, particolarmente rilevanti per i vini in generale ed i vini di qualità in particolare, investendo un'area disciplinare ben più ampia e tuttora lungi dall'essere stabilmente definita.

Come è noto, le novità così adottate sono numerose: dalla possibilità di produrre e porre in vendita “vino dealcolizzato” e “vino parzialmente dealcolizzato”, superando il risalente divieto di attribuire il nome “vino” a tali prodotti; divieto che per molti anni era stato occasione di vivaci confronti, tecnici oltre che politici, in sede OIV; alla possibilità di utilizzare per i vini DOP non soltanto uve da *Vitis vinifera*, come prevede da tempo la disciplina in materia, ma anche uve “da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*”, abbandonando regole consolidate e legate alla tradizione in ragione della necessità di tenere conto dei cambiamenti climatici e di adeguare le tecniche produttive e le specie vegetali utilizzate ad una dimensione ambientale profondamente modificata (con la confermata prevalenza dell'innovazione rispetto alla tradizione, anche in settori come quello del vino, che molto evoca la tradizione nella comunicazione rivolta al mercato); alla previsione che “il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione di origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile”, collocando le regole del cibo e le regole dell'agricoltura all'interno di una più ampia dimensione, che guarda all'intero ciclo della vita ed a tutte le risorse naturali comunque investite, e che proietta il quadro di regole ben oltre le dimensioni di prodotto e di filiera in sé considerate; alle nuove disposizioni sull'etichettatura; al riconoscimento di un ruolo crescente alle organizzazioni interprofessionali ed alle organizzazioni dei produttori, con un disegno che investe profili istituzionali prima ancora che di merito della regolazione.

Nel complesso è emerso dalle riforme del 2021 un progetto riformatore e di governance, sotto molti profili innovatore rispetto ad un passato anche recente, che pone ai produttori di vino, in vigna ed in cantina, ed ai distributori nuovi oneri ambientali e di sostenibilità, ma che nel frattempo immagina percorsi diversi di presenza nel mercato e nel disegno istituzionale.

Le novità non si fermano alle tecniche di produzione ed alle caratteristiche del prodotto, ma investono anche la presentazione e commercializzazione del vino, consentendo il ricorso a materiali e tecniche sin qui non consentiti, o comunque non utilizzati.

In questo percorso riformatore si è da ultimo collocato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, che ha raccolto in un unico testo normativo i segni di qualità dei vini e degli altri prodotti agricoli e alimentari, ed ha in più punti rilevanti modificato la disciplina, sia nell'oggetto, che nel perimetro e negli strumenti di governo, assegnando un ruolo centrale alle Organizzazioni dei Produttori ed ai disciplinari di produzione, anche in riferimento ai profili di sostenibilità, ivi inclusa la scelta – a tal fine – di contenitori nuovi ed originali rispetto alle bottiglie ed ai sistemi di chiusura cui siamo tradizionalmente abituati.

Con il patrocinio di:



Siamo insomma innanzi ad una disciplina, quella europea del vino, che è davvero una disciplina “in fermento”, oggetto di profonde riscritture e riletture, in espansione nei contenuti e nei confini, lungo tutto il suo percorso, dalla vigna al bicchiere.

Wine: a moving discipline, from production to packaging

“Rules of Wine” have always been expression of a peculiar relationship between product, culture, and rules, which, starting from the first human settlements in the lands of the Near East, has seen as a founding and identity element the unitary consideration of the entire process, from the vineyard to the glass.

For other sectors of agri-food production, the adoption of a unitary supply chain standard is a relatively recent approach (long absent from the rules of agricultural and food law). For wine, however, a supply chain discipline, which starts from the species of admissible cultivars, goes through the cultivation, harvesting, and processing techniques, then regulates vinification, aging and bottling, has always been a constant element, despite the diversity of rules.

As for bottling, in particular, it is sufficient to visit the museum of Ostia Antica to see the special clay amphorae in which wine was transported from the provinces to the Center of the Empire, distinguishable by the inscriptions on the edges, which identified the type, quality and origin of the wine, and at the same time the type, characteristics and dimensions of the containers.

The specialty of the wine rules, including the distribution phase and therefore the rules of packaging for conservation and distribution purposes, has always been confirmed even in the following centuries (among other things by assigning to wine and to the techniques of conservation and distribution a central role in the cultural practices, as well as cultivation, handed down by the communities of monks).

In more recent times, the national legislators and then the European one, have reaffirmed the specialty of this discipline, with the adoption in the second half of the last century of a number of regulations that have kept the CMO wine very distinct from the other CMOs.

Even when in 2007 the European legislator adopted a single CMO, unifying in a single text a large series of CMOs that until then had been regulated separately, the wine CMO remained separate from the others, with the adoption in 2008 of its own regulation.

Subsequently (already in 2009) the rules of the wine CMO were brought within the single CMO, but even there they maintained autonomy of structure, location, and content.

As for quality controls, which for wines have a tradition quite distinct from that of other products, Regulation (EU) 2017/625, which unified all other controls, on health, hygiene and quality, including PDO, PGI, BIO, has however maintained this separation. Therefore, as a result of this regulation, the wine and spirits sector remained the only one with its own special body of legislation on quality controls and guarantees.

However, the approach and the reference framework have radically changed with the CAP reform regulations of December 2021, which have not replaced the current Regulation (EU) no. 1308/2013 on the single CMO, but introduced a series of changes, particularly relevant for wines in

Con il patrocinio di:



general and quality wines in particular, affecting a much broader disciplinary area that is still far from being firmly defined.

As it is known, the innovations thus adopted are a large number: from the possibility of producing and selling “dealcoholized wine” and “partially de-alcoholized wine”, overcoming the old ban on attributing the name “wine” to such products; a ban that for many years had been the occasion of lively discussions, both technical and political, at the OIV; to the possibility of using for PDO wines not only grapes from *Vitis vinifera*, as the relevant legislation has long provided for, but also grapes “from vine varieties belonging to the *Vitis vinifera* species or from a cross between the *Vitis vinifera* species and other species of the *Vitis* genus”, abandoning consolidated and tradition-related rules due to the need to take climate change into account and to adapt production techniques and plant species used to a profoundly modified environmental dimension (with the confirmed prevalence of innovation over tradition, even in sectors such as wine, which greatly evokes tradition in communication aimed at the market); to the provision that “the specification may contain a description of the contribution of the designation of origin or geographical indication to sustainable development”, placing the rules of food and agriculture within a broader dimension, which looks at the entire life cycle and all natural resources invested in any way, and which projects the framework of rules well beyond the dimensions of the product and supply chain considered in themselves; to the new provisions on labelling; to the recognition of a growing role for interprofessional organizations and producer organizations, with a plan that involves institutional profiles even before the merits of regulation.

Overall, a reform and governance project emerged from the 2021 reforms, innovative in many respects compared to even the recent past, which places new environmental and sustainability burdens on wine producers, in the vineyard and in the cellar, and on distributors, but which in the meantime imagines different paths of presence on the market and in the institutional design.

The innovations do not stop at production techniques and product characteristics, but also affect the presentation and marketing of wine, allowing the use of materials and techniques that were not permitted until now, or in any case not used.

The new Regulation (EU) 2024/1143 on “Quality Products”, recently placed in this reform path, collected in a single regulatory text the quality signs of wines and other agricultural and food products, and modified the discipline in several relevant points, both in the object and in the perimeter and in the governance tools, assigning a central role to the Producers' Organizations and to the production specifications, also in reference to the sustainability profiles, including the choice - to this end - of new and original containers compared to the bottles and closing systems to which we are traditionally accustomed.

In short, we are faced with a European disciplinary framework on wine, which is truly a discipline “in ferment”, the object of profound re-writings and re-readings, expanding in content and boundaries, along its entire path, from the vineyard to the glass.